Civile Ord. Sez. 5 Num. 26376 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12108/2018 R.G. proposto da:

LORENZANO DANIELE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Maris e dall'avv. Giuseppe Cacciato per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5972 del 2017, depositata il 17 ottobre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di Daniele Lorenzano destinatario, come amministratore di fatto, della notificazione dell'avviso di accertamento n. TK3036302188/2013 emesso dall'Agenzia delle entrate a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, conclusesi con processo verbale di constatazione del 30.10.2012, nei confronti della Clover Communications Limited, società esterovestita di diritto irlandese che aveva omesso il pagamento in Italia di Irpeg nell'anno di imposta 2002.

2. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dal Lorenzano riconoscendo il suo difetto di legittimazione passiva in mancanza di prova del fatto che avesse svolto di fatto l'attività propria dell'amministratore della società.

3. La CTR del Lazio, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, aveva accolto il gravame ritenendo provato il ruolo di amministratore di fatto del Lorenzano in ragione dell'inattività dell'amministratore di diritto, professionista che risultava titolare della stessa carica in altre centotto società diverse, del sodalizio operativo stretto con l'altro socio amministratore di fatto, risultante da diversi intrecci societari, e dei rapporti di affari intrattenuti come persona qualificata nel settore della cessione dei diritti televisivi, delineati nella sentenza penale che lo aveva condannato per evasione fiscale insieme alle persone poste al vertice delle società del gruppo Fininvest.

4. Avverso la sentenza della CTR il Lorenzano ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l'Agenzia delle entrate si è difesa depositando il controricorso.

4.1. Successivamente, il 13 luglio 2026, il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, ha depositato le sue

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR gli avrebbe attribuito in modo apodittico ed oggettivamente erroneo la qualifica di amministratore di fatto della Clover Communications Limited, sulla base di considerazioni astratte desunte dalle sue pregresse attività e relazioni commerciali senza individuare specificamente gli atti di gestione che avrebbe compiuto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 c.c. per aver la CTR ritenuto l'esistenza della sua legittimazione a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento per conto della società come amministratore di fatto in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma, secondo cui l'amministratore di fatto è colui che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore della società perché privo dell'investitura assembleare, si ingerisce nella gestione sociale, esercitando in modo continuativo e con autonomia decisionale i poteri e le funzioni propri dell'amministratore di diritto. La CTR gli avrebbe erroneamente attribuito il ruolo di amministratore di fatto della Clover al momento della notifica dell'avviso di accertamento senza l'individuazione degli specifici atti gestori compiuti e sulla base di elementi inidonei a rivelare l'esercizio delle prerogative dell'amministratore di diritto, quali il sodalizio con l'altro amministratore di fatto nella gestione di affari con altre società e la posizione assunta in attività diverse risultanti da una sentenza penale che non ha accertato alcunché in ordine alla gestione della Clover.

2.1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, della legittimazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'amministratore di fatto che sia stato solo destinatario della notificazione dell'atto impositivo, all'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società facendo valere pretese tributarie e sanzionatorie soltanto nei confronti dell'ente.

2.2. La questione si traduce nella verifica della *legitimatio ad causam*, intesa come il diritto potestativo della parte di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione del suo diritto contenuta nella domanda, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio, che attiene all'esame della fondatezza nel merito della domanda (Cass. n. 14177 del 2011; Cass. n. 17092 del 2016; Cass. n. 7776 del 2017).

Dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, la *legitimatio ad causam* attiene specularmente alla prospettazione che la parte convenuta è destinataria della pretesa vantata secondo la legge che disciplina il rapporto e, con riferimento all'impugnazione dell'atto impositivo postula, quindi, la prospettazione da parte del ricorrente della sua veste di destinatario della pretesa tributaria vantata dall'amministrazione finanziaria attraverso l'emissione e la notificazione dell'atto impositivo.

2.3. Come noto, la *legitimatio ad causam* è condizione dell'azione che si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e impone la verifica della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

2.4. Si tratta, dunque, di una questione pregiudiziale di rito da affrontare, anche d'ufficio, prima di ogni statuizione attinente al merito della lite, che tuttavia, nel caso di specie, non è stata specificamente trattata e risolta nei precedenti gradi di giudizio, essendosi la pronuncia di primo grado e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza impugnata concentrate solo sul merito dell'esistenza o meno della contestata qualifica di amministratore di fatto attribuita dall'amministrazione finanziaria al ricorrente.

La sentenza di primo grado, per quanto emerge dal ricorso, ha accolto il ricorso del contribuente affermando che "*nella documentazione al fascicolo, al di là delle affermazioni di vario genere in cui si sostiene quanto sopra, non è individuabile alcun atto di amministrazione, gestione e cura di affari posto in essere dal Lorenzano nell'interesse, per conto o in nome della predetta società*" così pronunciando nel merito ed escludendo che avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto mentre la sentenza della CTR impugnata ha riformato la statuizione ritenendo, al contrario, provata la gestione di fatto della società da parte del ricorrente.

Entrambe le pronunce, senza affrontare in modo esplicito la questione, hanno dato, così, per scontato che l'amministratore di fatto, in quanto tale, sia legittimato all'impugnazione dell'atto impositivo emesso solo nei confronti della società.

2.5. La decisione della causa nel merito non comporta, tuttavia, la formazione del giudicato implicito sulla *legitimatio ad causam,* pur avendo la questione costituito la premessa logica della statuizione di merito, essendo la condizione dell'azione in questione posta a tutela del diritto al contraddittorio da parte del soggetto a cui la legge attribuisce la posizione giuridica dedotta in giudizio e, quindi, relativa ad un elemento "fondante" la struttura del processo.

2.6. Come chiarito anche di recente dalle Sezioni Unite della Corte, dando continuità all'orientamento tradizionale, la *legitimatio ad causam* attiene alla categoria dei requisiti "fondanti" la struttura ed il funzionamento del processo e la mancanza della legittimazione ad agire è vizio processuale che mina in radice la validità del rapporto processuale, destinato a concludersi con una *sentenza inutiliter data,* rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed insensibile all'inerzia delle parti nel farlo valere. Afferma, al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riguardo, la Corte che «Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019;Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023).» (Cass. Sez. U. n. 24172 del 2025).

2.7. Non è, quindi, configurabile la formazione del giudicato implicito sul difetto di *legitimatio ad causam* in relazione alla sentenza che, decidendo la controversia nel merito, abbia omesso di pronunciare espressamente su tale vizio processuale che è di gravità tale da restare rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quindi, anche in Cassazione, a prescindere dall'inerzia delle parti nel farlo valere.

2.8. È necessario, quindi, procedere alla verifica della *legitimatio ad causam* dell'amministratore di fatto della società che sia stato destinatario della notificazione dell'avviso di accertamento emesso solo in relazione a debiti tributari dell'ente.

2.9. La giurisprudenza della Corte è consolidata nell'affermare che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società deve essere notificato al suo legale rappresentante, ove individuabile, secondo la disciplina che ne regola la rappresentanza e che, quindi, non può essere destinatario della notificazione l'amministratore di fatto (Cass. n. 36034 del 2021; Cass. n. 4823 del 2023 e Cass. n.5930 del 2025). Afferma la Corte che «In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.» (Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 15742 del 2014).

2.10. Ne deriva che l'amministratore di fatto, ancorché destinatario della notificazione, è privo della legittimazione e dell'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sia per conto della società, di cui, in difetto del potere di rappresentanza sostanziale, non può assumere la rappresentanza in giudizio, sia in proprio, trattandosi di atto che non attinge in alcun modo la sua sfera giuridica.

2.11. Con riferimento, in particolare, al difetto di *legitimatio ad causam* dell'amministratore di fatto rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle entrate vantando pretese tributarie esclusivamente nei confronti della società, la Corte, in un caso analogo, ha avuto occasione di affermare il principio per cui «La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto» (Cass. n. 12864 del 2025) dal momento che «la persona fisica che, in un atto di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto, è priva di interesse ad impugnarlo direttamente, avendo la possibilità, qualora l'esattore intenda dare inizio all'azione di riscossione nei suoi confronti, di ricorrere contro l'avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità.» (Cass. n. 7763 del 2019).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.12. Nel caso di specie, emerge dalla narrativa della vicenda processuale esposta nel ricorso per cassazione che il ricorrente è stato destinatario della notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Clover Communications Limited solo in relazione a debiti tributari dell'ente e solo nella sua " *asserita qualità di amministratore di fatto*" e che lo ha impugnato in proprio unicamente " *per far valere il proprio difetto di legittimazione a ricevere l'atto, allegando la mancanza di prova sull'asserita qualifica di amministratore di fatto nel periodo d'imposta accertato e al momento della notifica dell' atto*".

Non si ravvisa, dunque, nella prospettazione del ricorrente l'affermazione di aver assunto un ruolo tale all'interno dell'organizzazione sociale da attribuirgli la rappresentanza legale della società e, quindi, la legittimazione ad impugnare l'atto impositivo destinato all'ente né l'affermazione dell'esistenza di pretese fiscali vantate dall'erario anche nei suoi confronti che possa fondare la sua legittimazione ad impugnarlo a titolo personale.

3. In difetto di legittimazione all'impugnazione dell'avviso di accertamento sociale e, quindi, alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

4. Ai sensi dell'art. 385 comma 2 c.p.c., alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata segue anche la regolamentazione delle spese di tutti i precedenti giudizi. Nel caso di specie, le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in considerazione del momento del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento successivo alla celebrazione dei giudizi mentre seguono la soccombenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

5. All'esito della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c. "perché la causa non poteva essere proposta", è dovuto anche il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che la sentenza impugnata viene meno non per l'accoglimento dei motivi di ricorso ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo (Cass. n. 30202 del 2025).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta, compensa le spese dei due gradi di merito e condanna il ricorrente Daniele Lorenzano al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.200 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Presidente

ANDREINA GIUDICEPIETRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale